

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 559/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988** ..... 1

Protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988 ..... 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 560/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca** ..... 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 561/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia** ..... 7

Regolamento (CEE) n. 562/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 9

Regolamento (CEE) n. 563/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 11

Regolamento (CEE) n. 564/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 565/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di controllo dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo** ..... 16

* Regolamento (CEE) n. 566/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione dei panelli .....	17
* Regolamento (CEE) n. 567/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, relativo alla prosecuzione delle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78	18
* Regolamento (CEE) n. 568/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78 .....	22
* Regolamento (CEE) n. 569/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato .....	26
* Regolamento (CEE) n. 570/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, relativo al rilascio dei titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura	27
* Regolamento (CEE) n. 571/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa forfettariamente i tassi del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .....	28
* Regolamento (CEE) n. 572/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa forfettariamente i tassi del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento nel settore delle carni bovine .....	29
Regolamento (CEE) n. 573/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	30
* Regolamento (CEE) n. 574/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche	34
Regolamento (CEE) n. 575/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo .....	35
Regolamento (CEE) n. 576/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 442/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco .....	37
Regolamento (CEE) n. 577/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	38
Regolamento (CEE) n. 578/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	45
Regolamento (CEE) n. 579/87 della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	46

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

87/141/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 23 febbraio 1987, che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi .....	50
--	----

**Commissione**

87/142/CEE :

- \* **Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili ..... 52**

87/143/CEE :

- \* **Direttiva della Commissione, del 10 febbraio 1987, che modifica la prima direttiva 80/1335/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ..... 56**

87/144/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1987, che modifica la decisione 80/686/CEE relativa all'istituzione di un comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi 57**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 559/87 DEL CONSIGLIO**

**del 23 febbraio 1987**

**relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese <sup>(3)</sup>, modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982 <sup>(4)</sup> e dell'accordo firmato il 20 novembre 1985 <sup>(5)</sup>, le due parti hanno condotto negoziati per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo;

considerando che, in esito ai suddetti negoziati, il 1° ottobre 1986 è stato siglato un protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo sopra menzionato per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988;

considerando che, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nella fattispecie, determinare le modalità in questione;

considerando che è nell'interesse della Comunità concludere questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, il protocollo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie <sup>(6)</sup>.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. C 292 del 18. 11. 1986, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(3)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 87.

<sup>(6)</sup> GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

---

## PROTOCOLLO

**che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988**

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

*Articolo 2*

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979 e modificato dall'accordo firmato il 21 gennaio 1982 nonché dall'accordo firmato il 20 novembre 1985,

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato all'articolo 1, a 1,7 miliardi di franchi CFA.

2. I fondi di compensazione saranno versati sul conto del tesoriere generale del Senegal.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 3*

*Articolo 1*

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1986 e il 28 febbraio 1988, i limiti di cui all'articolo 4 del suddetto accordo sono stabiliti come segue:

I diritti di pesca di cui all'articolo 1, punti 2, 4 a) e 4 b) possono essere aumentati, su richiesta della Comunità, rispettivamente fino a 1 500 tsl, 7 000 tsl e 7 000 tsl. In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente tenuto conto del periodo in causa.

1) Tonniere cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal: 3 000 tsl

2) Pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione:

a) cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal: 1 000 tsl

b) esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal: —

3) Tonniere esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal: 23 300 tsl

4) Pescherecci congelatori con reti da traino esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal: 8 000 tsl

di cui:

a) per mese durante il periodo di applicazione del protocollo: 6 000 tsl

b) per un periodo di quattro mesi/anno: 6 000 tsl oltre al quantitativo di cui alla lettera a)

*Articolo 4*

La Comunità partecipa inoltre, con un importo di 90 milioni di franchi CFA, al finanziamento di un programma scientifico senegalese.

Tale somma sarà messa a disposizione del Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT) dipendente dall'Istituto senegalese di ricerca agricola (ISRA). Le autorità competenti del Senegal trasmetteranno ai servizi della Commissione una relazione succinta sull'impiego della somma suddetta.

*Articolo 5*

1. Le due parti concordano che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Comunità faciliterà l'accoglienza dei cittadini senegalesi negli istituti degli Stati membri e metterà a loro disposizione nel periodo di cui all'articolo 1 dieci borse di studio e di formazione della durata massima di 5 anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca.

2. Il punto D «Borse di formazione e programma scientifico» dell'allegato I dell'accordo è abrogato.

*Articolo 6*

1. Nel periodo compreso fra il 1° marzo 1987 e il 28 febbraio 1988, i limiti di cui all'articolo 1 del presente protocollo sono aumentati di:

a) 500 tsl per le tonniere cui è fatto obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal;

- b) 6 000 tsl per i pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal;
  - c) 33 500 tsl per le tonniere esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal;
  - d) 10 000 tsl per i pescherecci congelatori con reti da traino esenti dall'obbligo di sbarcare la totalità delle catture nel Senegal.
2. Per lo stesso periodo vengono fissati limiti di 1 200 tsl per i pescherecci con palangari da superficie.

#### Articolo 7

1. I pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i pescherecci congelatori con reti da traino per la pesca di gamberetti di cui al paragrafo 1, lettera d), dello stesso articolo sono autorizzati a pescare a partire dal limite delle prime 12 miglia marine delle acque soggette alla giurisdizione del Senegal a nord della latitudine 14° 27' 00" N e a partire dal limite delle prime 25 miglia marine delle acque soggette alla giurisdizione del Senegal a sud della latitudine 14° 27' 00" N.

2. I pescherecci con palangari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono autorizzati a pescare nelle zone così suddivise:

- al di là delle prime 15 miglia marine a nord della latitudine 14° 45' 00" N;
- al di là delle prime 25 miglia marine a sud della latitudine 14° 45' 00" N;

#### Articolo 8

Come contropartita dell'aumento dei diritti di pesca di cui all'articolo 6 la compensazione finanziaria della Comunità per il periodo indicato allo stesso articolo è fissata a 1,55 miliardi di FCFA.

#### Articolo 9

Le licenze sono valide per l'intero periodo indicato all'articolo 1. Tuttavia le licenze rilasciate per i pescherecci di cui al punto 4 b) dello stesso articolo sono valide per quattro mesi e quelle rilasciate a titolo dell'articolo 6 per dodici mesi.

#### Articolo 10

Ogni nave della Comunità che intenda esercitare le attività di pesca nella zona di pesca del Senegal deve comunicare alla stazione radio del *Projet de protection et surveillance des pêches du Sénégal (PSPS)* ciascuna entrata ed uscita dalla zona. L'indicativo di chiamata viene notificato agli armatori al rilascio della licenza di pesca. Una nave sorpresa a pescare senza aver segnalato la propria presenza è considerata come una nave priva di licenza.

#### Articolo 11

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 dell'accordo e dell'allegato I dell'accordo:

- 1) Le disposizioni dell'articolo 8, primo comma, dell'accordo non si applicano ai pescherecci con reti da traino senza attrezzatura di trasformazione.
- 2) Il punto A.1.6 è redatto come segue:

I canoni sono stabiliti in conformità della tabella seguente:

- a) pescherecci con reti da traino che sbarcano la totalità delle catture:

16 250 franchi CFA per tsl all'anno per le unità adibite alla pesca di gamberetti

15 000 franchi CFA per tsl all'anno per le altre unità;

- b) pescherecci con reti da traino che non sbarcano la totalità delle catture e che pescano tutto l'anno:

32 500 franchi CFA per tsl all'anno per le unità adibite alla pesca di gamberetti

27 500 franchi CFA per tsl all'anno per le altre unità;

- c) pescherecci con reti da traino che non sbarcano la totalità delle catture e che pescano per un periodo di quattro mesi stabilito per ciascuna unità in base ad un piano globale di pesca comunicato ogni semestre dalla Comunità al governo senegalese: 20 000 franchi CFA per tsl;

- d) per le licenze rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del protocollo i canoni sono fissati proporzionalmente alla durata della loro validità.

- 3) I punti A. 1.6 d) ed e) sono sostituiti dal punto A. 1.7 come segue:

- a) tonniere e pescherecci con palangari che sbarcano la totalità delle catture: 2 franchi CFA per kg di pesce pescato;

- b) tonniere e pescherecci con palangari che non sbarcano la totalità delle catture: 7 franchi CFA per kg di pesce pescato;

- c) le licenze di cui alla lettera b) sono rilasciate previo versamento presso il segretariato di Stato alla pesca marittima di una somma forfettaria di 350 000 franchi CFA per nave a titolo di anticipo su questi canoni, corrispondente a 50 t di tonni o di pesci spada pescati ogni anno per tonniere con sciabica o peschereccio con palangari.

Alla scadenza del presente protocollo la Commissione delle Comunità europee effettua un computo provvisorio dei canoni dovuti per la campagna sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e comunicate simultaneamente alle autorità del Senegal e ai servizi competenti della Commissione. L'importo corrispondente è versato da ciascun armatore al segretariato di Stato alla pesca marittima al più tardi il 31 dicembre 1987.

Il computo definitivo dei canoni dovuti viene eseguito dalla Commissione tenendo conto della verifica del volume delle catture effettuate dal Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT). Il computo suddetto viene comunicato alle autorità del Senegal e notificato agli armatori, i quali dispongono di un termine di trenta giorni per assolvere i loro obblighi finanziari.

Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

4) Il punto C.1 è completato come segue :

« Per quanto riguarda le tonniere senza attrezzatura di trasformazione, le due parti si prefiggono come obiettivo lo sbarco nei porti del Senegal di almeno 3 500 t di tonno all'anno a decorrere dal 1° marzo 1987.

Se nel corso della campagna di pesca il totale degli sbarchi della flotta di cui trattasi non raggiunge questo volume minimo, in seguito ad un'evoluzione imprevedibile della situazione delle riserve o della struttura della flotta in causa, le due parti si consultano senza indugio per trovare e promuovere le soluzioni opportune per la realizzazione di tale quantitativo ».

5) Il punto C. 2 è redatto come segue :

« Per le tonniere congelatrici gli obblighi di sbarco sono di 11 000 t di tonno all'anno a decorrere dal 1° marzo 1987 al prezzo internazionale in vigore e secondo un programma da concordare tra gli armatori della Comunità e le industrie di conservazione del Senegal. In caso di disaccordo sul calendario di sbarco, la commissione mista di cui all'articolo 11 dell'accordo si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Nel primo periodo di applicazione del presente protocollo, dal 1° ottobre 1986 al 28 febbraio 1987, le tonniere congelatrici sono tenute a sbarcare almeno 1 833 t di tonno al prezzo internazionale in vigore ».

6) Il punto C.3 è redatto come segue :

« I pescherecci congelatori con reti da traino sbarcano al prezzo del mercato locale 130 kg di pesci e crostacei per tsl e per semestre. Qualsiasi infrazione all'obbligo di sbarco espone il colpevole alle seguenti sanzioni da parte delle autorità senegalesi ;

— ammenda di 300 000 franchi CFA per tonnellata non sbarcata ;

— revoca non rinnovo della licenza della nave in causa o di un'altra nave armata dallo stesso armatore.

Per garantire il pagamento dell'ammenda, la licenza viene rilasciata contro deposito di una cauzione bancaria domiciliata in Senegal pari a 39 000 franchi CFA per tsl e per semestre. ».

*Articolo 12*

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 8 del presente protocollo comporta la sospensione dell'accordo di pesca.

*Articolo 13*

Fino alla scadenza dell'accordo di pesca concluso tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Senegal, la cui gestione incombe dal 1° gennaio 1986 alla Comunità, i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo non sono infirmati dal presente protocollo.

*Articolo 14*

Il presente protocollo entra in vigore il giorno della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1986 fino al 28 febbraio 1988.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 560/87 DEL CONSIGLIO**

del 23 febbraio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,considerando che l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 355/77<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86<sup>(4)</sup>, stabilisce, in funzione della situazione regionale delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, una modulazione del tasso della sovvenzione accordata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia a favore dei progetti d'investimento;

considerando che gravi difficoltà strutturali si oppongono all'ammodernamento accelerato delle imprese di trasformazione e di commercializzazione nel settore delle carni suine in Irlanda; che tale ritardo è dovuto, in particolare, a difficoltà di finanziamento degli investimenti di ammodernamento e di ristrutturazione di tale settore;

considerando che è opportuno, di conseguenza, adeguare le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 355/77 per meglio rispondere alla situazione di questo settore in Irlanda; che, in particolare, la concessione di aiuti di maggiore entità e di un tasso più elevato di partecipazione del Fondo, sezione orientamento, possono rappresentare un'adeguata incentivazione delle attività economiche in queste regioni;

considerando che tale sforzo supplementare deve essere limitato nel tempo e deve avvenire nel quadro finanziario previsto dall'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 355/77 è modificato come segue:

- 1) alla lettera a), secondo trattino, dopo « Irlanda occidentale » sono inseriti i termini seguenti:  
« e in tutte le regioni d'Irlanda per i progetti riguardanti il settore delle carni suine, »;
- 2) alla lettera c), primo trattino, dopo « Irlanda occidentale » sono inseriti i termini seguenti:  
« e in tutte le regioni d'Irlanda per i progetti riguardanti il settore delle carni suine, ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

<sup>(1)</sup> GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 10.<sup>(2)</sup> Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 561/87 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1987

che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la situazione del mercato comunitario consente l'importazione, secondo condizioni particolari, di un quantitativo limitato di olio d'oliva, originario della Tunisia nel corso dei prossimi mesi, senza rischi di gravi perturbazioni;

considerando che a norma degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione del 1985 i regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva non sono applicabili né alla Spagna né al Portogallo; che occorre dunque prevedere misure per evitare che l'olio di oliva originario della Tunisia possa essere immesso al consumo in Spagna o in Portogallo col beneficio di un prelievo ridotto; che occorre che queste misure siano precisate nelle modalità di applicazione del presente regolamento;

considerando che occorre prevedere regole generali per il rilascio dei titoli d'importazione, per garantire agli importatori di olio d'oliva l'uguaglianza di accesso al contingente in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Viene riscosso un prelievo speciale pari a 5 ECU per 100 kg all'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Il prelievo speciale si applica, limitatamente ad un quantitativo di 10 000 t di olio d'oliva, alle importazioni

per le quali la domanda di titolo di cui all'articolo 2 è stata presentata nei trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all'articolo 1, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione. La domanda deve essere accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino ad esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione del quantitativo disponibile.

*Articolo 3*

I titoli di importazione di cui all'articolo 2 sono validi per novanta giorni. Si applicano, per quanto riguarda le garanzie e il termine per il rilascio dei titoli, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2041/75 <sup>(3)</sup> relativamente ai titoli di importazione senza fissazione anticipata del prelievo.

*Articolo 4*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle destinate ad evitare sviamenti di traffico, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 562/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 febbraio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,23	190,77
10.01 B II	Frumento duro	43,91	264,87 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	38,30	181,02 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	36,57	189,10
10.04	Avena	94,86	158,55
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	181,77 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	36,57	129,27
10.07 B	Miglio	36,57	155,01 <sup>(4)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,48	183,58 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	36,57	64,79 <sup>(2)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,81	281,96
11.01 B	Farine di segala	68,51	268,31
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	81,64	424,53
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	27,96	302,44

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 563/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 febbraio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 564/87 DELLA COMMISSIONE**

del 26 febbraio 1987

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 415/86<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 23 e 24 febbraio 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

<sup>(6)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 3.

<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	52,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	54,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	52,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	64,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	82,00 <sup>(2)</sup>

(1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (\*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(\*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	11,88
07.03 A II	11,88
15.17 B I a)	27,00
15.17 B I b)	43,20
23.04 A II	4,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 565/87 DELLA COMMISSIONE**

del 26 febbraio 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di controllo dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi, immessi in consumo in Portogallo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/87<sup>(3)</sup>, il massimale annuo delle importazioni autorizzabili è frazionato per trimestre; che, ai fini di una gestione più flessibile del mercato, è opportuno prorogare di tre mesi tale periodo; che è altresì opportuno modificare anche la formulazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 11, paragrafo 3 dello stesso regolamento, nei quali il periodo di riferimento indicato è il trimestre;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1184/86 il periodo di validità dei documenti di importazione è di 3 mesi; che è opportuno prorogare di 2 mesi la validità per tener conto della

minore frequenza del rilascio dei titoli e rendere così più flessibile la gestione del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, paragrafo 3, il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».
2. All'articolo 5, paragrafo 4 la cifra « tre » è sostituita dalla cifra « cinque ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 21.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 566/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione dei panelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 243, paragrafo 4, lettera a), dell'atto di adesione la Repubblica portoghese, a sua richiesta, procede al ravvicinamento dei dazi doganali dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2492/86 della Commissione (1) ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1986;

considerando che questa norma tende a facilitare l'approvvigionamento di panelli all'industria portoghese d'alimenti per animali; che, da allora, i fattori che hanno giustificato questa disposizione rimangono validi e che il 29 gennaio 1987 la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi del predetto articolo 243, il ravvicinamento parziale dei dazi doganali applicabili ai panelli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La Repubblica portoghese è autorizzata a procedere alla sospensione parziale dei dazi applicabili all'importazione di panelli in provenienza tanto dai paesi terzi quanto dagli altri Stati membri e ad applicare il seguente dazio sino al 31 dicembre 1987:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale
23.04	Panelli, senza di olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: ex B. altri: Panelli	3 %

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 7.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 567/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

relativo alla prosecuzione delle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che le misure avviate in conformità del regolamento (CEE) n. 1271/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2341/78<sup>(4)</sup>, e proseguite da ultimo in base al regolamento (CEE) n. 1153/86<sup>(5)</sup>, si sono rivelate efficaci ai fini del miglioramento della qualità del latte nella Comunità;

considerando che, in Italia e in Grecia si manifestano, nel settore della qualità del latte crudo, difficoltà maggiori che negli altri Stati membri; che pertanto è opportuno rafforzare le misure in corso di esecuzione in tali paesi;

considerando che, di conseguenza, le organizzazioni, le istituzioni, le imprese e le associazioni di produttori aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie devono essere nuovamente invitate a presentare programmi particolareggiati da attuare;

considerando che gli istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che, in modo particolare, occorre che le attività di questi operatori non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivati in Italia e in Grecia:

- a) l'analisi batteriologica del latte crudo;
- b) l'analisi sanitaria del latte crudo;
- c) il controllo delle mungitrici meccaniche;
- d) la consulenza individuale dei produttori per quanto concerne la produzione (igiene delle stalle, mungitura e sanità del bestiame) e la conservazione del latte (refrigerazione);
- e) la consulenza in materia di raccolta (attrezzature cooperative, centri di raccolta) e trasporto del latte crudo (condizioni tecniche, attrezzatura e utilizzazione di autocisterne);
- f) la creazione di centri per la raccolta collettiva del latte dotati, se necessario, di impianti frigoriferi (in casi eccezionali, debitamente motivati, potranno essere concessi aiuti anche ad aziende individuali);
- g) in casi debitamente motivati, l'attrezzatura necessaria per il trasporto dei campioni;
- h) la formazione del personale qualificato per il controllo della qualità e per la raccolta del latte.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili soltanto se sono iniziate dopo il 1° aprile 1987; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° agosto 1989. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

3. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 2 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora il contraente inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine inizialmente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.

*Articolo 2*

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori che:

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 18.

- a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,
- b) offrono adeguate garanzie in ordine al buon esito dei lavori.

Le proposte presentate da aziende individuali possono essere prese in considerazione soltanto ove siano debitamente motivate e non pregiudichino le attività delle organizzazioni regionali specializzate in materia.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituti, organizzazioni, imprese o associazioni di produttori le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 90 % delle spese occasionate dalle azioni considerate. Il 30 % al massimo del contributo comunitario può essere utilizzato per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e il 10 % al massimo per quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h).

3. Ai fini del finanziamento comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g), è presa in considerazione unicamente l'attrezzatura tecnica iniziale dei laboratori d'analisi, comprendente :

- strumenti (compresi eventualmente gli impianti di incubazione) per l'esame batteriologico del latte, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software » ;
- strumenti per la ricerca di impurità, di antibiotici, di sostanze inibitrici del latte crudo, compresa l'attrezzatura informatica eventualmente collegata, ad esclusione del « software » ;
- strumenti per il rilevamento della mastite nel latte crudo ;

in casi debitamente motivati :

- l'attrezzatura necessaria per il periodo, il trasporto, la selezione, la conservazione e il trattamento dei campioni.

L'attrezzatura iniziale di laboratori di analisi esistenti con apparecchiature più moderne e di funzionamento più economico è considerata come un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g).

Sono ammessi al finanziamento soltanto gli strumenti la cui capacità tecnica è sufficientemente valorizzata.

4. Se si tratta di una proposta presentata da un'impresa che acquista latte o da un'organizzazione che rappresenta tali imprese, il finanziamento comunitario è subordinato all'impegno dell'interessato di introdurre nella propria zona di attività, entro il termine fissato nel contratto per l'esecuzione delle misure accettate, un sistema di paga-

mento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto.

Negli altri casi, l'interessato deve impegnarsi a promuovere, nella propria zona d'attività, un sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità batteriologica del prodotto anteriormente al 1° aprile 1987 o, se un sistema del genere già esiste, a farne prorogare la validità.

5. Le spese generali occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono assunte in carico soltanto fino al 2 % del totale approvato.

### Articolo 3

1. Gli interessati sono invitati a trasmettere, anteriormente al 1° aprile 1987, all'autorità competente designata dagli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate e complete relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 35 dell'11 febbraio 1982, pagina 8.

### Articolo 4

1. La proposta completa deve recare :

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;
- b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e, se del caso, dei terzi che intervengono nell'esecuzione ;
- c) il costo totale, al netto da tasse, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo tra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;
- d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b) ;
- e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

- a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;
- b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

## Articolo 5

1. Anteriormente al 1° maggio 1987 l'organismo competente :

- a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle ;
- b) stabilisce un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al presente regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (<sup>1</sup>), la Commissione stabilisce anteriormente al 1° giugno 1987 l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento.

3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1° agosto 1987, i contratti relativi alle azioni approvate, redatti in almeno due esemplari e firmati dall'interessato e dall'organismo competente. A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alle sue proposte.

## Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 :

- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;
- b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette senza indugio copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, in particolare mediante controlli sul posto.

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

## Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

- a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto ;
- b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti è pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

- dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;
- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla garanzia presso l'organismo competente di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

- a) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto ;
- b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Su richiesta motivata dell'interessato, il saldo può tuttavia essere versato dopo esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, purché siano state costituite garanzie pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;
- c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le garanzie vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

#### *Articolo 8*

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo competente, al più tardi quattro

mesi dopo il termine ultimo stabilito nel contratto per l'esecuzione delle misure, una relazione particolareggiata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati delle misure in causa.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 568/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali, intraprese a norma del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione<sup>(3)</sup> e proseguite da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1151/86<sup>(4)</sup>, si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità; che è pertanto opportuno proseguire tali azioni nella campagna lattiera 1987/1988;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità a presentare proposte particolareggiate in merito ad azioni da attuare;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che, in modo particolare, occorre che le attività di questi operatori non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate talune azioni pubblicitarie e promozio-

<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 11.

nali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

Tali azioni devono inoltre comprendere indagini di mercato a posteriori, intese a verificare l'efficacia delle azioni intraprese. Le spese effettuate a tal fine possono comunque rappresentare al massimo il 5% del costo totale delle azioni interessate.

2. Tra le azioni ai sensi del paragrafo 1 si possono annoverare anche:

— i seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;

— l'acquisto di refrigeratori e di distributori con dispositivo refrigerante, sempreché il contraente si impegni, per un periodo minimo di cinque anni, a destinarli esclusivamente alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari.

3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° luglio 1988. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia della misura in causa.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.

5. Fatta salva la conclusione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, possono beneficiare del contributo comunitario le azioni realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1987.

*Articolo 2*

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità;

- b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata ;
- c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltanti, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata ;
- d) devono :
- utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,
  - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità,
  - avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali,
  - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione ; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità,
  - non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

## 2. Il finanziamento comunitario è limitato :

- al 90 % delle spese derivanti da un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, primo trattino, qualora l'organizzazione interessata non abbia finanziato tali azioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977 ;
- al 50 % delle spese risultanti da un'azione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino.

Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, non può superare il 25 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, eseguite nello Stato membro interessato.

Se si tratta dell'ampliamento di una misura in corso prima del 31 dicembre 1977, il finanziamento comunitario è limitato al 90 % dell'importo eccedente l'importo totale delle spese dello stesso genere effettuate in media annualmente dall'organizzazione interessata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1977, indipendentemente da un eventuale cambiamento della forma giuridica di detta organizzazione avvenuto nel frattempo.

Su richiesta dell'organizzazione interessata, l'importo medio annuo delle spese effettuate nel corso del suddetto periodo di riferimento può essere sostituito da un importo annuo forfettario uguale a 0,15 ECU, moltiplicato per il numero di abitanti del territorio nel quale l'organizzazione in questione esercita la propria attività in conformità del proprio statuto.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non è tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni in causa.

4. Le spese amministrative dovute alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.

## Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dai rispettivi Stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interessata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1° aprile 1987.

In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 312 del 6 dicembre 1986, pagina 7.

## Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere :

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;
- b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione ;
- c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;
- d) le modalità di stato desiderate per quanto riguarda il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c) ;
- e) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

- a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
- b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. Anteriormente al 1° maggio 1987, l'organismo competente :

- a) esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle;
- b) compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio<sup>(1)</sup>, la Commissione compila entro il 1° giugno 1987 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

3. Entro il 1° agosto 1987 gli organismi competenti stipulano con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate, in almeno due esemplari firmati dall'interessato e dall'organismo competente.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.

#### Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 :

- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento;
- b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, segnatamente mediante controlli sul posto.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

#### Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

- a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto,
- b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi : il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero
- c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto. Questa forma di pagamento può però essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto l'organismo competente può :

- dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora costati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste;
- anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una garanzia pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

- a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto;
- b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate garanzie per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 %;
- c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le garanzie sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

#### *Articolo 8*

1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ogni interessato incaricato di un'azione

presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 569/87 DELLA COMMISSIONE****del 26 febbraio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3157/86<sup>(4)</sup>, viene determinata la composizione e la denominazione del burro concentrato allo scopo di garantirne la differenziazione dagli altri tipi di burro; che dall'esperienza acquisita emerge l'opportunità di prevedere, relativamente alle diciture da apporre sull'imballaggio del burro concentrato, una nuova alternativa, in lingua francese, più comprensibile per i consumatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafo 4, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3143/85, è aggiunta la seguente dicitura: « o "Beurre cuisinier" ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 294 del 17. 10. 1986, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 570/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 febbraio 1987**

**relativo al rilascio dei titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 643/86, quanto ai prodotti per i quali appaia necessario seguire con particolare attenzione il rilascio dei titoli MCS, onde accertare eventuali rischi di

superamento dei massimali indicativi, la Commissione può decidere che i titoli stessi vengano rilasciati, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, il quinto giorno successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari; che tale rischio sussiste per le piante ornamentali della sottovoce 06.02 ex D della tariffa doganale comune; che è pertanto opportuno che i titoli MCS siano rilasciati in conformità delle disposizioni del suddetto articolo 6, paragrafo 2, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86, nonché le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 643/86 si applicano ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
06.02	06.02-96 06.02-99	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze ex D. altre — Piante ornamentali

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 571/87 DELLA COMMISSIONE****del 26 febbraio 1987**

**che fissa forfettariamente i tassi del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 138/87 della Commissione<sup>(3)</sup> ha previsto un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di burro a favore dei più indigenti a seguito dell'ondata di freddo che ha colpito l'Europa; che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 dispone che occorre stabilire — secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85<sup>(5)</sup> — tassi forfettari uniformi per la Comunità ai fini del finanziamento delle spese di distribuzione gratuita risultanti da tale azione;

considerando che le spese effettive di distribuzione in alcuni Stati membri divergono sensibilmente da quelle degli altri Stati membri e che, per tale motivo, occorre fissare tassi forfettari diversi per questi due Stati membri, al fine di non pregiudicare l'azione caritatevole della Comunità;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

*Articolo 1*

Il tasso forfettario previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalle distribuzioni gratuite di burro di cui al regolamento (CEE) n. 138/87 è fissato a 175 ECU/t.

Qualora la distribuzione di burro intervenga in uno Stato membro che non dispone di scorte d'intervento, l'importo è aumentato di 75 ECU.

Se, a soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro, interessato, si è potuto dimostrare che le spese inerenti alla distribuzione oltrepassano l'importo di 175 ECU/t, detto importo può essere aumentato di 40 ECU/t al massimo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 15 gennaio 1987.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 572/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

**che fissa forfettariamente i tassi del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 139/87 della Commissione<sup>(3)</sup> ha previsto un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di carni bovine a favore dei più indigenti a seguito dell'ondata di freddo che ha colpito l'Europa; che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 dispone che occorre stabilire — secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85<sup>(5)</sup> — tassi forfettari uniformi per la Comunità ai fini del finanziamento delle spese di distribuzione gratuita risultanti da tale azione; che le spese di distribuzione gratuita sono comprensive delle spese di trasporto, di taglio di condizionamento e, se del caso, di disossamento;

considerando che le spese effettive di distribuzione in uno Stato membro divergono sensibilmente da quelle degli altri Stati membri, e che, per tale motivo occorre fissare

tassi forfettari diversi per questo Stato membro al fine di non pregiudicare l'azione caritativa della Comunità;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi forfettari previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita di cui al regolamento (CEE) n. 139/87 sono fissati come segue:

- 40 ECU/tonnellata lorda per le carni disossate,
- 160 ECU/tonnellata lorda per le carni non disossate.

Qualora la distribuzione intervenga in uno Stato membro che non dispone di scorte d'intervento, questi importi sono aumentati di 50 ECU.

Se, a soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, si è potuto dimostrare che il disossamento è stato effettuato in condizioni particolarmente onerose, l'importo di 160 ECU può essere aumentato di 50 ECU/t al massimo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 15 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 573/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 febbraio 1987**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti**  
**lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 440/87 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 440/87 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.
2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzore e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 27.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	33,55
04.01 A I b)	0120	31,14
04.01 A II a) 1	0130	31,14
04.01 A II a) 2	0140	38,18
04.01 A II b) 1	0150	29,93
04.01 A II b) 2	0160	36,97
04.01 B I	0200	76,88
04.01 B II	0300	162,62
04.01 B III	0400	251,33
04.02 A I	0500	32,16
04.02 A II a) 1	0620	163,16
04.02 A II a) 2	0720	218,13
04.02 A II a) 3	0820	220,55
04.02 A II a) 4	0920	260,81
04.02 A II b) 1	1020	155,91
04.02 A II b) 2	1120	210,88
04.02 A II b) 3	1220	213,30
04.02 A II b) 4	1320	253,56
04.02 A III a) 1	1420	30,14
04.02 A III a) 2	1520	40,69
04.02 A III b) 1	1620	162,62
04.02 A III b) 2	1720	251,33
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5591 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 2,1088 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,5356 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5591 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 2,1088 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,5356 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,6262 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,5133 (*)
04.03 A	3110	295,68
04.03 B	3210	360,73
04.04 A	3300	225,73 (*)
04.04 B	3900	379,35 (?)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	210,17 (*)
04.04 D I b)	4510	220,52 (*)
04.04 D II	4610	317,24
04.04 E I a)	4710	379,35
04.04 E I b) 1	4800	253,33 (*)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	229,12 <sup>(11)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	171,84
04.04 E I c) 2	5250	325,84
04.04 E II a)	5310	379,35
04.04 E II b)	5410	325,84
17.02 A II	5500	41,95 <sup>(12)</sup>
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	119,35
23.07 B I a) 4	5800	155,21
23.07 B I b) 3	5900	145,71
23.07 B I c) 3	6000	120,84
23.07 B II	6100	155,21

- (<sup>1</sup>) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossigeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (<sup>2</sup>) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (<sup>3</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (<sup>4</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 7,25 ECU,
- c) 25,47 ECU.
- (<sup>5</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 25,47 ECU.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
- a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (<sup>7</sup>) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (<sup>8</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (<sup>9</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (<sup>10</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a :
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
- 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>11</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
- a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
- a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
- a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia ;
- a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia ;
- a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
- a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>12</sup>) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (<sup>13</sup>) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 574/87 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 febbraio 1987**

**che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono

fissati dal regolamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/87 <sup>(5)</sup>; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2382/86 modificato, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

— marco tedesco :	0,972,
— fiorino olandese :	0,972,
— dracma greca :	1,438,
— lira sterlina :	1,317,
— scudo portoghese :	1,163,
— peseta spagnola :	1,118,
— franco francese :	1,095,
— sterlina irlandese :	1,105,
— corona danese :	1,035,
— lira italiana :	1,059.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 575/87 DELLA COMMISSIONE**

del 26 febbraio 1987

**che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento(CEE) n. 241/87<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione dei prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.<sup>(4)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 17.

## ALLEGATO

## Prelievi specifici applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine provenienti dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dei prelievi specifici
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	24,54
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate : 1. in carcasse, mezzene o quarti detti compensati 2. Quarti anteriori aderenti o separati 3. Quarti posteriori aderenti o separati 4. altri : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	46,31 37,05 55,57  69,47 79,65
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate : 1. in carcasse, mezzene e quarti detti « compensati » 2. Quarti anteriori aderenti o separati 3. Quarti posteriori aderenti o separati 4. altri : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati : 11. Quarti anteriori, interi o tagliati in cinque pezzi al massimo, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione : quarti detti « compensati » presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato in cinque pezzi al massimo e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a) 33. altri	41,68 33,34 51,87  62,52  51,87 51,87 71,78
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	69,47 79,65
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	79,65

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 576/87 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 febbraio 1987**

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 442/87 che istituisce una  
tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 442/87 della Commissione, del 12 febbraio 1987<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 505/87<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative all'istituzione di tasse di compensazione, sono applicabili, per un determinato

prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 3208/86, della Commissione, del 22 ottobre 1986<sup>(5)</sup>, ha fissato i prezzi di riferimento per le clementine sino al 28 febbraio 1987; che occorre pertanto abrogare, con effetto dal 1° marzo 1987, il regolamento (CEE) n. 442/87

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 9,11 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 442/87 è sostituito dall'importo di 10,51 ECU.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 442/87 è abrogato con effetto dal 1° marzo 1987.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 299 del 23. 10. 1986, pag. 14.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 577/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, ravizzone e girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 <sup>(7)</sup> e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere appli-

cato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza e di ravizzone prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere determinato; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1457/86 ha fissato un importo da aggiungere al prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene applicata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2482/86 della Commissione <sup>(9)</sup> per quanto concerne i semi di colza e di ravizzone e dal regolamento (CEE) n. 2478/86 della Commissione <sup>(10)</sup> per quanto concerne i semi di girasole;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 <sup>(12)</sup>, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi <sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/86 <sup>(14)</sup>, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1985, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

<sup>(9)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 23.

<sup>(10)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 16.

<sup>(11)</sup> GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

<sup>(12)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

<sup>(13)</sup> GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

<sup>(14)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 16.

non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2%; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considera-

zione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 935/86<sup>(2)</sup>; ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 532/87<sup>(4)</sup>, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine

<sup>(1)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 8.

degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi cioè; durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio<sup>(1)</sup>; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tale integrazione per i semi raccolti in questi due stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio<sup>(2)</sup>, e l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio<sup>(3)</sup>, del 25 febbraio 1986, che fissano le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo rispettivamente in Spagna e in Portogallo, prevedono la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti nei due nuovi stati membri;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85<sup>(5)</sup>; ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
- ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli stati membri di cui alla lettera a),
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2503/86 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurare l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ECU in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 9.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato II.

3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 27 febbraio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 27 febbraio 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (*)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,100
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	36,336	36,832	37,170	37,011	36,853	31,477
<b>2. Aiuti finali</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R.f. di Germania (DM)	87,55	88,74	89,56	89,28	88,91	76,37
— Paesi Bassi (Fl)	98,65	99,98	100,91	100,58	100,17	86,00
— UEBL (FB/Flux)	1 697,12	1 720,36	1 736,13	1 728,08	1 720,60	1 464,49
— Francia (FF)	249,20	252,72	254,81	253,19	251,95	214,25
— Danimarca (Dkr)	306,44	310,67	313,51	312,11	310,71	264,46
— Irlanda (£ Irl)	27,355	27,743	27,993	27,720	27,581	23,280
— Regno Unito (£)	20,192	20,503	20,684	20,552	20,422	16,915
— Italia (Lit)	54 521	55 283	55 678	55 526	55 266	46 764
— Grecia (Dra)	3 545,95	3 584,43	3 591,98	3 552,46	3 524,98	2 814,37
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	14,58
— in un altro Stato membro (Pta)	4 264,79	4 337,10	4 383,62	4 332,32	4 306,22	3 622,95
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 159,14	5 230,12	5 248,48	5 210,47	5 181,66	4 322,02

(\*) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,600
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	2,500
— altri Stati membri	37,586	38,082	38,420	38,261	38,103	33,977
<b>2. Aiuti finali :</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R.f. di Germania (DM)	90,54	91,72	92,55	92,27	91,90	82,34
— Paesi Bassi (Fl)	102,02	103,35	104,27	103,94	103,53	92,72
— UEBL (FB/Flux)	1 755,71	1 778,96	1 794,73	1 786,67	1 779,19	1 581,67
— Francia (FF)	258,08	261,60	263,69	262,07	260,83	232,00
— Danimarca (Dkr)	317,12	321,35	324,19	322,79	321,39	285,82
— Irlanda (£ Irl)	28,334	28,722	28,971	28,698	28,560	25,237
— Regno Unito (£)	20,976	21,287	21,468	21,337	21,206	18,483
— Italia (Lit)	56 445	57 207	57 603	57 450	57 190	50 612
— Grecia (Dra)	3 691,80	3 730,27	3 737,83	3 698,31	3 670,82	3 106,06
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19
— in un altro Stato membro (Pta)	4 447,04	4 519,35	4 565,87	4 514,57	4 488,47	3 987,44
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77	379,54
— in un altro Stato membro (Esc)	5 348,91	5 419,89	5 438,25	5 400,24	5 371,43	4 701,56

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	41,722	42,363	41,942	42,021	42,100
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (1):</b>					
— Rf di Germania (DM)	100,76	102,17	101,21	101,50	101,68
— Paesi Bassi (Fl)	113,53	115,12	114,02	114,34	114,55
— UEBL (FB/Flux)	1 950,27	1 977,97	1 958,04	1 961,11	1 964,86
— Francia (FF)	285,40	289,60	286,06	286,18	286,80
— Danimarca (Dkr)	351,80	356,85	353,13	353,83	354,52
— Irlanda (£ Irl)	31,315	31,777	31,410	31,307	31,376
— Regno Unito (£)	22,893	23,263	22,916	22,981	23,046
— Italia (Lit)	62 504	63 412	62 580	62 851	62 981
— Grecia (Dra)	3 990,74	4 035,00	3 932,90	3 931,34	3 945,09
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 962,51	4 048,67	3 979,93	3 960,69	3 973,74
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 542,12	6 629,16	6 512,96	6 515,83	6 530,71
— in un altro Stato membro (Esc)	6 329,83	6 414,04	6 301,62	6 304,39	6 318,80
<b>3. Aiuti compensativi</b>					
— in Spagna (Pta)	3 909,45	4 000,83	3 932,09	3 915,01	3 928,06
— in Portogallo (Esc)	6 297,06	6 384,49	6 272,07	6 276,18	6 290,58

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

## ALLEGATO IV

**Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione**

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,065510	2,060310	2,054560	2,049370	2,049370	2,034470
Fl	2,328150	2,324710	2,321070	2,317200	2,317200	2,306620
FB/Flux	42,993500	43,007800	43,034000	43,050100	43,050100	43,104900
FF	6,876610	6,884760	6,895200	6,905390	6,905390	6,937440
Dkr	7,790740	7,812130	7,834260	7,854450	7,854450	7,914690
£ Irl	0,775519	0,779479	0,784085	0,787998	0,787998	0,797162
£	0,734411	0,736447	0,738421	0,740051	0,740051	0,744871
Lit	1 467,24	1 470,57	1 474,34	1 478,48	1 478,48	1 488,66
Dra	151,64800	153,77500	155,86100	158,04000	158,04000	165,59900
Esc	159,69800	161,17700	162,50700	163,88500	163,88500	167,36600
Pta	145,21900	145,82300	146,46300	147,08400	147,08400	148,83500

**REGOLAMENTO (CEE) N. 578/87 DELLA COMMISSIONE**

del 26 febbraio 1987

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2051/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/87 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2051/86 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 91.<sup>(4)</sup> GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 17.**ALLEGATO****al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	50,80 42,86 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 579/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	121,00
	— la zona II b)	127,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	15,00 (*)
	— gli altri paesi terzi	20,00 (*)
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	125,00
	— la zona II b)	129,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	141,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	178,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	178,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	156,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	144,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	133,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	118,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	178,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	178,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	178,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro per le esportazioni verso :	
	— l'Algeria	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(1)</sup>	383,50 <sup>(2)</sup>
	— gli altri paesi terzi	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(1)</sup>	345,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 <sup>(2)</sup>	324,00 <sup>(2)</sup>
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	291,00 <sup>(2)</sup>
	— tenore in ceneri di più di 1 300	275,00 <sup>(2)</sup>
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	178,00

<sup>(1)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(2)</sup> Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

<sup>(3)</sup> Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1987

che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

(87/141/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/215/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 81/956/CEE<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 85/478/CEE<sup>(4)</sup>, il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria, in Svizzera e in Polonia offrivano le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità;

considerando che il periodo di validità di questa equivalenza è scaduto il 31 gennaio 1984 per la Polonia e il 30 giugno 1986 per l'Austria e la Svizzera;

considerando che risulta che, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate, le condizioni sulle quali erano in origine fondate le constatazioni comunitarie sono tuttora soddisfatte;

considerando che tuttavia l'equivalenza può essere applicata nella prassi soltanto se i tuberi-seme di patate soddisfano anche le condizioni che gli Stati membri debbono o possono fissare in virtù della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure

di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(6)</sup>;

considerando che a questo proposito è stato accertato che la situazione fitopatologica nei paesi terzi oggetto della decisione 81/956/CEE per quanto concerne il *Corynebacterium sepedonicum* e la virosi del tubero delle patate deve essere esaminata a fondo; che tale esame è stato completato per l'Austria e la Svizzera; che tuttavia la valutazione dei risultati non è stata ancora portata a termine; che tale esame è ancora in corso per quanto riguarda la Polonia; che in questa fase della valutazione i risultati dell'esame hanno mostrato che non vi sono considerazioni fitosanitarie che escludano il rinnovo dell'equivalenza per l'Austria e la Svizzera; che un ripristino dell'equivalenza per quanto concerne la Polonia sarebbe, sempre a questo stadio, privo di oggetto;

considerando inoltre che la presente decisione non impedisce che le constatazioni comunitarie vengano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni sulle quali sono fondate non sono più soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE la data « 30 giugno 1986 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1988 ».

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

---

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1987

concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili

(87/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/623/CEE<sup>(2)</sup>, prevede l'etichettatura obbligatoria della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che i controlli della conformità dei prodotti medesimi alle indicazioni riportate nell'etichetta sono effettuati mediante analisi;

considerando che la direttiva 72/276/CEE<sup>(3)</sup> del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 81/75/CEE<sup>(4)</sup>, nonché la direttiva 73/44/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, stabiliscono le prescrizioni riguardanti le analisi, necessarie per determinare all'atto dei controlli di conformità effettuati nella Comunità, la composizione fibrosa dei prodotti tessili costituiti da mischie binarie e ternarie; che tali prescrizioni riguardano sia il trattamento preliminare del campione, sia l'analisi quantitativa vera e propria;

considerando che le direttive 72/276/CEE e 73/44/CEE prescrivono che le materie non fibrose aggiunte ai prodotti tessili debbono essere eliminate prima dell'analisi della composizione fibrosa del campione; che esse stabiliscono un metodo uniforme di eliminazione applicabile soltanto alle materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua, senza indicare alcun procedimento per le numerose materie aggiunte non solubili nei suddetti reattivi; che, di conseguenza, i laboratori incaricati dei controlli di conformità dei prodotti tessili possono ricorrere a metodi diversi, il che potrebbe comportare risultati differenti;

considerando che non è praticamente possibile, allo stato attuale della tecnica, stabilire metodi obbligatori e nel

contempo esaurienti per l'eliminazione delle materie aggiunte non solubili in etere di petrolio ed acqua, a causa della complessività della composizione di tali materie;

considerando che è tuttavia opportuno, al fine di assicurare per quanto possibile l'indispensabile uniformità dei risultati dei controlli di conformità effettuati sui prodotti tessili nella Comunità, indicare ai laboratori metodi appropriati per eliminare le principali materie aggiunte non estraibili con etere di petrolio ed acqua, ai quali l'analista possa ricorrere; che metodi con tali caratteristiche sono descritti nel rapporto tecnico ISO 5 090 del 15 febbraio 1977 e nella norma UNI 8 046 del giugno 1980, come è stato confermato dagli esperti dei laboratori nazionali riuniti in seno al gruppo di lavoro « Analisi » della Commissione; che è opportuno prevedere la facoltà di ricorrere a tali metodi nei casi appropriati, raccomandandone di conseguenza l'impiego; che si può quindi far riferimento ai documenti di cui sopra, precisando le varianti necessarie ed i limiti inerenti a detti metodi;

considerando che le conclusioni di cui sopra sono conformi agli orientamenti emersi in seno al comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili,

HA FORMULATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

### Articolo 1

Si raccomanda che i laboratori che effettuano i controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili impieghino, in occasione del trattamento preliminare del campione da analizzare, i metodi di eliminazione delle materie non fibrose ai quali si fa riferimento nell'allegato della presente raccomandazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione della presente raccomandazione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Grigoris VARFIS

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**METODI RACCOMANDATI PER L'ELIMINAZIONE DELLE MATERIE NON FIBROSE PRIMA DELL'ANALISI QUANTITATIVA DELLA COMPOSIZIONE DELLE MISCHIE DI FIBRE TESSILI**

(Punto I.6, terzo comma, prima frase dell'allegato II, parte 1, della direttiva 72/276/CEE e dell'allegato I della direttiva 73/44/CEE)

**1. INTRODUZIONE**

Con la denominazione « materie non fibrose » si intendono, nell'industria tessile, tutte le materie di origine naturale o sintetica che sono aggiunte ai prodotti tessili in tutte le fasi di trasformazione. Questi prodotti vengono usati per gli scopi più diversi, in funzione della natura del prodotto tessile sul quale sono applicati e dell'impiego dello stesso.

Le materie non fibrose si possono suddividere in un certo numero di categorie, in particolare :

- oleanti ed insimaggi ;
- bozzime ed incollaggi ;
- appretti.

**2. DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE MATERIE AGGIUNTE**

Per verificare la composizione fibrosa dei prodotti tessili è necessario, nel caso di mischie o di presenza di fibre estranee in un prodotto tessile dichiarato « puro », procedere ad un'analisi quantitativa della composizione fibrosa, basata, nella massima parte dei casi, su una solubilizzazione di uno o più componenti del prodotto.

- 2.1. Prima di procedere all'analisi vera e propria si devono però eliminare tutte le materie non fibrose, come specificato nel paragrafo 3 del nuovo articolo 12 della direttiva 71/307/CEE relativa alle « denominazioni tessili », previsto dall'articolo 1, punto 7, della direttiva 83/623/CEE.
- 2.2. Questa prescrizione è riportata ed ulteriormente precisata nelle direttive 72/276/CEE (allegato II, 1, quarto e quinto comma) e 73/44/CEE (allegato I, Introduzione, ottavo e nono comma) relative all'analisi quantitativa rispettivamente delle mischie binarie e ternarie.
- 2.3. Per eliminare alcune materie non fibrose e, in particolare, quelle estraibili con etere di petrolio e con acqua (oli, grassi, cere, prodotti solubili in acqua, ecc.), gli allegati I e II delle due direttive « Analisi » di cui sopra prevedono, al punto I.6 « Trattamento preliminare del campione ridotto », un metodo uniforme consistente in una estrazione con etere di petrolio, seguita da una immersione prima in acqua fredda e quindi in acqua calda.
- 2.4. Per tutte le altre materie non fibrose non è invece previsto alcun metodo di eliminazione ed il punto I.6, terzo e quarto comma, stabilisce :

« Nel caso in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio ed acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento con acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato, che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi... »

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati ».

In effetti, la grande varietà e la complessa composizione delle materie aggiunte ai tessuti, nonché la continua evoluzione tecnica di tali materie che possono presentare nel tempo caratteristiche differenti, in particolare di solubilità, rendono la problematica della loro eliminazione molto complessa e variabile.

Risulta quindi praticamente impossibile stabilire, prima dell'analisi, metodi uniformi precisi ed esaurienti per l'eliminazione di tutte le materie aggiunte.

Per tali ragioni, le direttive « Analisi » non prevedono i detti metodi e si limitano ad affidare ai laboratori la scelta dei procedimenti appropriati per l'eliminazione delle singole materie aggiunte eventualmente presenti nei prodotti tessili sottoposti all'analisi.

**3. METODI RACCOMANDATI**

- 3.1. La constatata impossibilità di elaborare metodi uniformi validi per tutte le materie aggiunte non esclude, comunque, l'opportunità, per i laboratori di analisi, di disporre di metodi dalle modalità precise, da poter eventualmente applicare nei vari casi di specie e, in particolare, per rendere solubili le materie aggiunte più utilizzate.

In assenza di tali metodi, infatti, l'eliminazione di dette materie prima dell'analisi dei prodotti tessili rischia di essere effettuata dai vari laboratori in maniera sensibilmente dissimile, il che potrebbe comportare risultati differenti all'atto dell'analisi di tali prodotti.

Per realizzare una certa uniformità nel trattamento preliminare dei campioni da esaminare è opportuno quindi consigliare metodi appropriati per l'eliminazione delle principali materie aggiunte ai prodotti tessili.

3.2. Per l'eliminazione delle materie non fibrose, soprattutto degli appretti, sono considerati appropriati, e possono quindi essere utilizzati, i metodi riportati :

- nel rapporto tecnico ISO 5090 del 15 febbraio 1977, tabella e allegato ;
- nella norma UNI <sup>(1)</sup> 8046 del giugno 1980, procedimenti descritti al capitolo 4, punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, relativi alle materie aggiunte menzionate al capitolo 5, con i numeri d'ordine 5.4, 5.8, 5.10, 5.17, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23, 5.28 e 5.29.

#### 4. OSSERVAZIONI

I procedimenti per l'eliminazione delle resine anti piega, descritti ai punti A.11 del rapporto tecnico ISO 5090 e 4.9 della norma UNI 8046, sono di eguale validità e pertanto alternativi.

I procedimenti per l'eliminazione delle bozzime o degli appretti a base di resine acriliche, descritte al punto A.6 del rapporto tecnico ISO 5090 e ai punti 5.4 e 5.21 della norma UNI 8046, sono da considerarsi complementari, e quindi il loro impiego varia a seconda del caso in esame.

#### 5. AVVERTENZE

Si attira l'attenzione sulle seguenti considerazioni, formulate egualmente nel rapporto ISO 5090 di cui sopra, primo comma, seconda frase :

- i metodi sono talvolta imprecisi e, allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile migliorarli ;
- mancano metodi per l'eliminazione di talune materie non fibrose ;
- non è possibile accertare se l'eliminazione sia stata totale o meno, poiché non si dispone ancora di metodi d'identificazione per tutte le materie non fibrose ;
- alcuni metodi possono danneggiare le fibre tessili ma non è attualmente possibile valutare l'entità del danneggiamento.

---

<sup>(1)</sup> UNI = Ente nazionale italiano di unificazione.

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 10 febbraio 1987

**che modifica la prima direttiva 80/1335/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici**

(87/143/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/137/CEE della Commissione<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,considerando che in base ai dati scientifici e tecnici risulta necessario adeguare il metodo di analisi concernente il dosaggio dello zinco; che è pertanto opportuno modificare la direttiva 80/1335/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato, capitolo VI della direttiva 80/1335/CEE è modificato come segue:

1. Il punto 5 è completato da:

« 5.13. Filtro di carta, Whatman n. 4 o equivalente ».

2. Il punto 6.1 è completato da:

« 6.1.1. Filtrare in depressione, se necessario, e separare il filtrato.

6.1.2. Ripetere nuovamente l'estrazione con 50 ml di acqua distillata. Filtrare e mescolare i filtrati ».

3. Al punto 6.2, il riferimento alla soluzione deve leggersi 6.1.2 invece di 6.1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Grigoris VARFIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 26. 2. 1987, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 383 del 31. 12. 1980, pag. 27.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1987

che modifica la decisione 80/686/CEE relativa all'istituzione di un comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

(87/144/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la Commissione, con decisione 80/686/CEE <sup>(1)</sup>, ha istituito un comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi; che con decisione 85/208/CEE <sup>(2)</sup> ha esteso le competenze di questo comitato ad altre sostanze pericolose;

considerando che sono stati registrati progressi sostanziali nell'azione comunitaria in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi;

considerando che il Parlamento europeo ha espresso, nella risoluzione del 16 settembre 1983 <sup>(3)</sup>, il parere che una regolamentazione rigorosa debba disciplinare tra l'altro la nomina dei membri dei comitati e dei gruppi di esperti;

considerando che per quanto precede è peraltro opportuno modificare la decisione 80/686/CEE,

DECIDE:

*Articolo unico*

La decisione 80/686/CEE è modificata come segue:

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, l'espressione « in ragione di tre rappresentanti per Stato membro » è sostituita da « in ragione di due rappresentanti per Stato membro ».
2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:  
*« Articolo 7 »*  
In caso di necessità, la Commissione può convocare a titolo individuale uno o più membri che abbiano competenze particolari nel settore in questione.
3. L'articolo 10 è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Stanley CLINTON DAVIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 188 del 22. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU n. 277 del 17. 10. 1983, pag. 195.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, ...),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C

ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400

FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione la statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C      ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400      BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

**CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CEDEFOP)**

**PARITÀ DI OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Cinque anni dopo . . . iniziative formative dirette alle donne nell'ambito della comunità europea**

L'asse portante della politica sociale comunitaria in tema di parità professionale fra uomo e donna è senza alcun dubbio costituito dalla legislazione in materia. Un insieme di norme giuridiche, di direttive con validità giuridica formano un quadro di garanzia nella parità di trattamento in tema di collocamento, di formazione professionale, di sicurezza sociale.

Ma, come tutti sanno, le disposizioni di legge non sono mai sufficienti da sole ad estirpare ogni genere di disuguaglianza di fatto. Perciò, accanto alla normativa giuridica, la Commissione delle Comunità europee ha elaborato e proposto agli Stati membri il concetto di iniziativa positiva. Si tratta di promuovere iniziative specifiche allo scopo di eliminare le inuguaglianze che le donne subiscono nella vita professionale.

È in questa prospettiva che fin dai primi inizi della sua esistenza il Cedefop ha inserito ogni anno ben in vista nel suo programma di lavoro l'assistenza alla Commissione, nello sforzo di tradurre in atto questo concetto negli ambiti specifici dell'orientamento e della formazione professionali.

118 pag.

Pubblicato in: danese, francese, inglese, italiano, olandese, portoghese, tedesco.

N. di catalogo: HX-43-85-903-IT-C ISBN: 92-825-6562-9

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 6 000 BFR 180



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo